



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI. ANNO 2025

L'anno **2025** addì **23** del mese di **Giugno** nel Comune di Assemini, presso l'Aula Consiliare del Comune di Assemini, convocato con appositi Avvisi per le ore **18.30**, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
ARESU SILVIA	SI	MUSCAS NISIDE	SI
ATZORI LUISA	SI	NIOI ALBERTO	SI
CARBONI ELISA	SI	PARENTE ALESSANDRA	SI
CASULA ALESSANDRO	SI	PICCIAU SANDRO	SI
CIACCIO MARIA	SI	PILI EMANUELA	SI
CORRIAS DIEGO	SI	PILLONI RICCARDO	NO
DEMONTIS STEFANO	NO	PINTUS CORRADO	SI
FARCI NICOLO'	SI	PIRAS VERONICA	SI
GARAU RACHELE	NO	PIREDDU IGNAZIO	SI
GIACOBBE SILVIO MARIA	SI	PUDDU MARIO	SI
LECIS FRANCESCO	SI	SANNA SANDRO	SI
LOI ROBERTA	SI	STARA SABRINA	NO
MELIS CINZIA	SI		

Totale Presenti 21

Totale Assenti 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. GIOVANNI MATTEI.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NIOI ALBERTO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri MELIS CINZIA, PINTUS CORRADO, LECIS FRANCESCO



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio introduce il terzo punto all'ordine del giorno recante ad oggetto <<**Approvazione tariffe e scadenze relative alla tassa sui rifiuti TA.RI. Anno 2025**>> e concede la parola all'Assessore, per la relazione di competenza;

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi, l'Ing. Marcello Malloru, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente del Consiglio, preso atto della proposta di deliberazione testé discussa recante ad oggetto <<**Approvazione tariffe e scadenze relative alla tassa sui rifiuti TA.RI. Anno 2025**>> invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto;

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

- **Consiglieri presenti n. 21;**
- **Consiglieri assenti n. 4 (Pilloni, Demontis, Garau, Stara);**
- **Voti favorevoli n. 15;**
- **Astenuti n. 6 (Lecis, Casula, Corrias, Sanna, Muscas, _____)**

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all'immediata esecutività con il seguente esito:

- **Consiglieri presenti n. 21;**
- **Consiglieri assenti n. 4 (Pilloni, Demontis, Garau, Stara);**
- **Voti favorevoli n. 15;**
- **Astenuti n. 6 (Lecis, Casula, Corrias, Sanna, Muscas, _____)**

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 147/2013, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quale ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
 - la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
 - l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2023) ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
-

- i commi 650 e seguenti dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999, recante le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013;
- l'art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999, specifica che la tariffa è *“composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;
- ad opera della Legge n. 205/2017, art. 1, comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995, le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione n. 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione n. 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione n. 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;

Richiamati gli atti emanati dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento all'ambito del servizio rifiuti, ed in particolare:

- la Delibera n. 443 del 31/10/2019, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
 - la Delibera n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020, recante *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*;
 - la Delibera n. 363 del 03/08/2021, con la quale l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
-

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la Determina n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025”*;
 - la Delibera n. 389 del 03/08/2023, con la quale l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina dell'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della sopraccitata Delibera n. 363/2021;
 - la Determina n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/R”*;
 - la Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF, avente ad oggetto *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*;
 - la Delibera ARERA del 1 aprile 2025 133/2025/R/Rif avente ad oggetto *“avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24”*;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006, in base al quale il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- l'articolo 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alla fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5^{quiquies} del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

Considerato che con l'art. 10-bis del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile, previsto dall'articolo 3, comma 5-^{quiquies} del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11/05/2022, avente ad oggetto *"Approvazione Piano Economico Finanziario PEF anno 2022-2025"*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in oggetto, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2022-2025 del MTR-2;
- la Determinazione n. 374 del 16/04/2024 del Segretario Generale del Comune di Assemini avente ad oggetto: *"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 24/25 del Comune di Assemini, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31.10.19 n. 443/2019/R/Rif, 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, 3 Agosto 2023 n. 389//2023/R/Rif"*;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14/06/2024 di approvazione della revisione biennale 2024 - 2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 – 2025, con la quale lo stesso è stato modificato ed aggiornato per le annualità 2024 e 2025;

Richiamato il comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di applicare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

Viste le seguenti tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.:

- Tabella 1a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare;
- Tabella 2: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche - Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare;
- Tabella 3a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Kc Coefficiente potenziale produzione;
- Tabella 4a: Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 emergono costi finali complessivi per l'anno 2025 pari ad € 4.090.000,00 così ripartiti:

COSTI FISSI €. 1.473.838,00

COSTI VARIABILI €. 2.616.162,00

	Parte fissa	Parte variabile	Totale
Utenze domestiche	1.189.387,00	2.111.243,00	3.300.630,00
Utenze non domestiche	284.451,00	504.919,00	789.370,00
TOTALI	1.473.838,00	2.616.162,00	4.090.000,00

Preso atto di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche (80,70%) e utenze non domestiche (19,30%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica, come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenuto, al fine di distribuire nel modo più equo possibile tra le varie tipologie di utenze domestiche e di utenze non domestiche i costi del servizio, di mantenere invariato per l'anno 2025:

- per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi di cui alla “*Tabella 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*” allegata al D.P.R. n. 158/1999, a conferma dei coefficienti applicati nell'anno 2024;
- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kc medi di cui alla “*Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestica*” allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per tutte le categorie tariffarie ad eccezione:
 - delle categorie A2 (Cinematografi e teatri), A5 (Stabilimenti balneari), A10 (Ospedali), A11 (uffici, agenzie), A16 (Banchi di mercato beni durevoli), A18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), A19 (carrozzeria, autofficina, elettrauto), A20 (Attività industriali con capannoni di produzione), A22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), A22A (agriturismo solo ristorazione), A23 (Mense, birrerie e amburgherie), A24 (bar, caffè, pasticceria), A26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), A27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), A28 (Ipermercati di generi misti), A29 (Banchi di mercato genere alimentari) con applicazione dei coefficienti minimi;
 - delle categorie A12 (banche ed istituti di credito, studi professionali) e A30 (discoteche, nightclub, sale gioco) applicazione dei coefficienti massimi;
- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kd minimi di cui alla tabella 4a “*Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*” per tutte le categorie, ad eccezione delle categorie A7A ((agriturismo con camere) e A22A (agriturismo solo ristorazione) per le quali si applicano coefficienti Kd inferiori ai minimi, nel limite del 50 per cento, come previsto dal comma 652 della L. n. 147/2013;

Preso atto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10/07/2024;

Vista la necessità di apportare un'ulteriore modifica al regolamento TARI, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/06/2025;

Ritenuto applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
-

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto opportuno che il pagamento della TARI per l'anno 2025 avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 Ottobre 2025;
- seconda rata entro il 30 Novembre 2025;
- terza rata entro il 31 Dicembre 2025;
- quarta rata entro il 31 Gennaio 2026;
- è facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell'ultima rata;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- il D.M. 20/07/2021, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/03/2025, recante ad oggetto *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027”*, esecutiva ai sensi di legge;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/03/2025, recante ad oggetto *“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2027 e relativi allegati”*, esecutiva ai sensi di legge;
 - la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 10/04/2025, recante ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025/2027. Assegnazione risorse finanziarie”*, esecutiva ai sensi di legge;
-

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 42, comma 2, il quale sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa da intendersi integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati validati con Determinazione n. 374 del 16/04/2024 del Segretario Generale del Comune di Assemini e approvato dal Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 23 del 14/06/2024 di approvazione della revisione biennale 2024 – 2025.

Di determinare, sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l'anno 2025 le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure di cui all'allegato A "*Coefficienti e tariffe utenze domestiche parte fissa e parte variabile anno 2025*" e all'allegato B "*Coefficienti e tariffe utenze non domestiche parte fissa e parte variabile anno 2025*", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario e dettagliatamente illustrato nell'allegato C.

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del 5%.

Di applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 23/06/2025, recante ad oggetto "*Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti "TA.RI.", esecutiva ai sensi di legge*".

Di dare atto che tali riduzioni e agevolazioni sono quantificate in € 10.000,00 e troveranno copertura sulle disponibilità del Bilancio di previsione 2025/2027, in corrispondenza del capitolo 19400 con descrizione "APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI", Missione 1 Programma 4 Macroaggregato 104

Di stabilire che:

- il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 avvenga in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata entro il 31 Ottobre 2025;
 - seconda rata entro il 30 Novembre 2025;
 - terza rata entro il 31 Dicembre 2025;
 - quarta rata entro il 31 Gennaio 2026;
-

- è facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell'ultima rata.

Di dare atto che in applicazione delle tariffe di cui sopra viene assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, come da normativa vigente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
NIOI ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione viene pubblicata in data ____/____/____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____/____/____, in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ____/____/____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

*Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.*